



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

SETTORE 3° Lavori Pubblici

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N° 24 Registro di Settore del 10-04-2019

N° 122 Registro Generale del 11-04-2019

**OGGETTO: PIANO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E
PIANO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA.
ANNULLAMENTO GARA D'APPALTO**

Il giorno 10-04-2019, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-che con deliberazione della G.C. n. 139 del 19.9.2016 veniva disposto l'avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché la gestione del centro Comunale di raccolta, in riferimento al territorio comunale di Sogliano Cavour, tramite procedura negoziata d'urgenza ai sensi dell'art. art. 63 c. 2 lett.c D.Lgs 50/2016, con il preventivo esperimento di un'apposita indagine di mercato, da effettuarsi tramite la pubblicazione di un avviso pubblico volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati all'affidamento in oggetto;

-che con deliberazione della G.C. n. 94 del 20.7.2017 veniva approvato il Piano definitivo relativo all'affidamento, della durata di 24 mesi, del servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei RR.SS.UU. ed assimilati e servizi di igiene pubblica;

-che determinazione Settore LL.PP. n. 24 del 29.9.2017, si stabiliva di procedere all'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché la gestione del centro Comunale di raccolta, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, mediante gara da svolgersi attraverso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione istituita con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 9.11.2015;

-che nei termini previsti nel bando di gara, le seguenti ditte hanno fatto richiesta di partecipazione:

- SO.GE.SA. s.r.l. con sede a Taranto;
- GIAL PLAST s.r.l.;

-che entrambe le ditte venivano ammesse alla gara;

-che la Commissione di Gara ha trasmesso allo scrivente le risultanze dei lavori della stessa e, in particolare, il resoconto della seduta pubblica del 14.11.2018, verbale n. 5, al termine della quale è stato verificato che l'offerta della Società SO.GE.SA. s.r.l.- prima classificata nella graduatoria stilata considerando il totale dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e quella economica -è risultata "anomala" ai sensi dell'art.97 c.3 del D. Lgs. 50/2016, in quanto i punti assegnati all'offerta economica ed alla somma degli altri elementi di valutazione sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara;

-che oltre all'anomalia, la Commissione ha evidenziato che l'offerta economica della società "presenta incongruenze in quanto il ribasso percentuale offerto, pari al 15,101%, non corrisponde all'importo indicato di € 140.769,37";

-che, inoltre, l'offerta economica della ditta SO.GE.SA. s.r.l. presenta un costo della manodopera pari a € 570.068,52 non corrispondente al costo indicato nel bando di gara;

-che con nota del RUP del 15.1.2019 prot. n.20190000208 venivano richieste alla ditta So.ge.sa. s.r.l. giustificazioni in merito all'anomalia dell'offerta;

-che la ditta So.ge.sa. s.r.l. comunicava in data 30.1.2019 prot. com.le n. 20190000501 le giustificazioni relative all'anomalia dell'offerta;

CONSIDERATO che "Le giustificazioni non superano le incongruenze in quanto non è stato chiarito il ribasso percentuale del 15,101% su quale importo sia stato praticato, tanto da determinare un importo offerto per il servizio di che trattasi pari a € 140.769,37 al netto degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera.

Applicando il ribasso del 15,101% sull'importo a base d'asta di € 264.215,68, si ottiene l'importo netto di € 224.316,48 e non l'importo di € 140.769,37 come riportato nell'offerta economica del 23.12.2017 presentata dalla ditta So.Ge.Sa. s.r.l.

Inoltre, il costo della manodopera indicato nel bando di gara è di € 466.660,88, mentre il costo della manodopera indicato dalla ditta So.Ge.Sa. s.r.l., sia nell'offerta economica del 23.12.2017 sia nelle giustificazioni relative all'anomalia del 15.1.2019, presentate dalla ditta So.Ge.Sa. s.r.l., risulta essere di € 570.068,52, con una maggiore somma di € 103.407,64.

Quindi se al suddetto importo di € 224.316,48 si aggiungono gli oneri della sicurezza pari a € 5.000,00, previsti nel bando di gara, e il costo della manodopera indicata dall'impresa pari a € 570.068,52 si ottiene un importo pari a € 799.385,00, maggiore di € 63.508,44 rispetto all'importo complessivo riportato nel bando

di gara pari a € 735.876,56.

Si riscontra nell'offerta economica non un errore materiale di mero calcolo, ma la formulazione dell'offerta risulta incerta ed indecifrabile, tanto da non consentire l'individuazione precisa dell'importo da aggiudicare; Risulta chiaro che l'offerta economica presenta gravi irregolarità nella sua applicazione; irregolarità che vengono ulteriormente rimarcate con le giustificazioni relative all'anomalia dell'offerta.

Le suddette gravi irregolarità non possono essere sanate neanche con il soccorso istruttorio, come previsto dall' articolo 83, comma 9, del Dlgs n. 50 del 2016, nella parte in cui esclude dalla possibilità del soccorso istruttorio le irregolarità essenziali riguardanti l' offerta.

L'Autorità, in linea con il dettato normativo (art. 83, comma 9, secondo periodo, del Codice dei contratti) e con quanto già affermato nella Determinazione n. 1 del 2015, ha precisato che non è consentito esperire il soccorso istruttorio per **precisare** o integrare elementi dell'offerta tecnico-economica (Parere di Precontenzioso n. 488 del 3/05/2017).

Inoltre, le suddette esposte irregolarità non consentono di procedere ad una puntuale valutazione delle giustificazioni relative all'anomalia dell'offerta

Da ciò consegue che la ditta So.Ge.Sa. s.r.l. deve essere estromessa dalla gara.

L' eventuale ammissione, infatti, comporterebbe una violazione della par condicio dei concorrenti e del principio dell' autoresponsabilità, che fa gravare su ciascuno di essi le conseguenze di errori commessi nella formulazione dell' offerta.

A tal proposito si cita la sentenza Tar Firenze n.130 del 25 gennaio 2018, confermata dal C.di S. n.01948/2018, con la quale è stata ritenuta legittima l'esclusione dell' impresa che aveva partecipato alla gara indicando nel dettaglio dell' offerta economica un importo discordante da quanto risultava dal ribasso offerto. Il Giudice amministrativo toscano pronuncia una sentenza di particolare interesse perché, a fronte della fattispecie astratta - non descritta in maniera tassativa ed esaustiva - rinvenibile nell' articolo 83, comma 9, del Dlgs n. 50 del 2016, tipizza un' ipotesi di errore essenziale, che legittima l' esclusione da una pubblica gara. Da ciò consegue che un tale errore non può essere corretto dall' Amministrazione e neanche può essere sanato ricorrendo all' istituto del soccorso istruttorio. Trova, infatti, applicazione l' articolo 83, comma 9, del Dlgs n. 50 del 2016, nella parte in cui esclude dalla possibilità del soccorso istruttorio le irregolarità essenziali riguardanti l' offerta. Conclusioni È, quindi, legittima in conformità al principio della par condicio dei concorrenti ed al generale principio dell' autoresponsabilità - in base al quale ciascuno sopporta le conseguenze degli errori commessi - l' estromissione dalla gara del concorrente per assoluta incertezza dell' offerta.”

RITENUTO, pertanto:

di escludere dalla gara la ditta SO.GE.SA. per gravi irregolarità connesse all'offerta economica, il cui contenuto risulta incerto e indecifrabile;

di escludere dalla gara la ditta GIAL PLAST s.r.l. perchè destinataria di provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Lecce in data 15.3.2019 e che da tale provvedimento discendono effetti inibitori;

VISTO il D.Lgs. n.50 18/04/2016;

VISTO il D. L. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

- **di escludere dalla gara** la ditta SO.GE.SA. s.r.l. per gravi irregolarità connesse all'offerta economica, il cui contenuto risulta incerto e indecifrabile;
- **di escludere dalla gara** la ditta GIAL PLAST s.r.l. essendo destinataria di provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Lecce in data 15.3.2019, in quanto da tale provvedimento discendono effetti inibitori;
- **di annullare la gara relativa** all'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, avviata con determinazione Settore LL.PP. n. 24 del 29.9.2017;

Di dare atto che la presente Determina:

Dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi;

Dovrà essere pubblicata sul sito <http://www.comunedisoglianocavour.gov.it/>

Dovrà essere inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo Settore;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore FIORE

N. 122 Registro generale del 11-04-2019 – N. 24 Registro del servizio - Settore 3° Lavori Pubblici
Oggetto: PIANO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E PIANO DI
GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. ANNULLAMENTO GARA D'APPALTO

Il Responsabile del Servizio
F.to FIORE SALVATORE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Sogliano Cavour ,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sogliano Cavour , 12-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rosanna VIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 12-04-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sogliano Cavour, 12-04-2019

Il Messo Comunale

Il Funzionario Responsabile
F.to Rosanna VIVA